

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 18 MAGGIO 2015 alle ore 09:15, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale DORIANA SACCHETTI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
CANOVI ROMANO	Presente	PISTONI CLAUDIO	Assente
CAROLI GERMANO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIBERI UGO	Presente	TURCI LUISA	Presente
MALETTI FRANCESCA	Assente	VERRINI GIORGIO	Assente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 42

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO.

Oggetto:

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO.

Le Direttive n. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva n. 79/409/CEE, e la Direttiva n. 92/43/CEE "*Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*" prevedono che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000".

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003, ha disposto, unitamente alla legge n. 157/92, l'applicazione in Italia delle suddette direttive comunitarie.

Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 ha approvato le "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

La Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata "*Disposizioni in materia ambientale*" al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000, in particolare l'art. 3 attribuisce alle Province l'obbligo di adottare, sulla base di indirizzi regionali, per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate.

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30.7.07 "*Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04*" ha definito le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, ha definito due livelli di misure di conservazione, quello generale valido per tutti i siti Natura 2000, di competenza regionale, e quello specifico di ciascun sito, di competenza delle Province e degli Enti di gestione delle aree protette.

Il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07, ha demandato alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree.

La Regione Emilia Romagna ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7.10.13, le "*Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) Recepimento DM n. 184/07 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*".

La Provincia di Modena, in adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 e della D.G.R. 1191/2007, ha provveduto, con

deliberazione di Consiglio n. 223 del 11/12/2013 e con atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014, ad adottare ed approvare rispettivamente, per quanto di competenza, le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) ed i Piani di Gestione (PdG) dei siti della Rete Natura 2000 di propria competenza.

Successivamente all'adozione delle Misure Specifiche di Conservazione ed alla approvazione dei Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000, la Regione Emilia-Romagna con due successive comunicazioni (la prima del Responsabile del Servizio Parchi e Risorse Forestali prot. n. 198431 del 26/3/2015 assunta agli atti con prot. n. 34525 del 31/3/2015, la seconda del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 277758 del 29/4/2015 assunta agli atti con prot. n. 44827 del 30/4/2015) ha informato gli Enti di gestione dei siti circa l'emergere di alcune criticità connesse all'applicabilità delle norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 relative al settore agricolo, invitando gli Enti gestori a disporre la sospensione temporanea dell'efficacia dei vincoli inerenti le superfici agricole limitatamente all'annualità 2015.

In particolare risulta necessario tenere conto degli esiti derivanti dalle valutazioni dell'Autorità di Gestione del programma di Sviluppo rurale e dell'organismo pagatore regionale, effettuate sulla base di quanto disposto dall'art. 62 " Verificabilità e controllabilità delle misure" del Regolamento (UE) 1305/13 e provvedere ad una individuazione più puntuale delle aree soggette a vincoli cogenti contenuti nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione, approvati.

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le precise indicazioni della Regione, al fine di evitare effetti sperequativi a carico degli operatori della PAC, e conseguentemente disporre la sospensione temporanea dell'efficacia dei vincoli inerenti le superfici agricole, fino al 31/12/2015, qualora interessino le seguenti situazioni:

- a) persone fisiche e giuridiche che possono beneficiare della PAC, in particolare quelle individuate dall'art.92 del Regolamento (UE) 1306/13 e che, pertanto, sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al capo I "Ambito di applicazione" del titolo VI "Condizionalità" di cui al medesimo Regolamento, recepite dal Decreto del MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e dalla Delibera della Giunta Regionale annuale di recepimento della Condizionalità a decorrere dal 2015;
- b) tutte le superfici agricole incluse quelle rientranti nell'ambito di applicazione dei CGO 2 e CGO 3 di condizionalità, così come definite dal Decreto del MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 all'art.3 comma 5 lettere d) ed e);
- c) le attività agricole dei beneficiari condotte dalle persone fisiche e giuridiche di cui al punto a).

La sospensione della efficacia delle norme regolamentari definite nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione di cui al punto precedente non comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2004 nonché della D.G.R. n.1191/07.

Resta confermato quant'altro stabilito con le deliberazioni di Consiglio della Provincia di Modena n. 223 del 11/12/2013 e con l'Atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014 non modificato dal presente atto.

E' confermato inoltre quanto disposto dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 223/2013 la quale prevede che le attività/azioni indennizzabili o incentivabili previste nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, possano essere successivamente adeguate. Pertanto, al fine di garantire la necessaria corrispondenza tra

le azioni ivi previste e gli incentivi o indennizzi che saranno effettivamente disponibili a seguito dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), si rende necessario prevedere l'adeguamento delle norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione inerenti il settore agricolo in base alle indicazioni che verranno impartite dalla Regione .

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di disporre la sospensione temporanea fino al 31/12/2015 dell'efficacia delle norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, approvate con delibera del Consiglio Provinciale n. 223 del 11/12/2013 e con atto del Presidente della Provincia n. 1 del 07/07/2014, limitatamente a quelle relative al settore agricolo ed elencate nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, qualora interessino le seguenti situazioni:
 - a) persone fisiche e giuridiche che possono beneficiare della PAC, in particolare quelle individuate dall'art.92 del Regolamento (UE) 1306/13 e che, pertanto, sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al capo I "Ambito di applicazione" del titolo VI "Condizionalità" di cui al medesimo Regolamento, recepite dal Decreto del MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e dalla Delibera della Giunta Regionale annuale di recepimento della Condizionalità a decorrere dal 2015;
 - b) tutte le superfici agricole incluse quelle rientranti nell'ambito di applicazione dei CGO 2 e CGO 3 di condizionalità, così come definite dal Decreto del MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 all'art.3 comma 5 lettere d) ed e);
 - c) le attività agricole dei beneficiari condotte dalle persone fisiche e giuridiche di cui al punto a).
- 2) di dare atto che la sospensione della efficacia delle norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 di cui al punto 1 non comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii., L.R. 7/2004 e D.G.R. n.1191/07;
- 3) di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 223 del 11/12/2013 e con l'Atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014 non modificato dal presente atto;
- 4) di impegnare altresì la struttura dell'Ente a predisporre gli atti necessari per consentire l'adeguamento delle norme regolamentari, le attività/azioni indennizzabili o incentivabili previste nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 inerenti il settore agricolo, in base alle indicazioni che verranno impartite dalla Regione, al fine di garantire la necessaria corrispondenza tra le azioni previste e gli incentivi o indennizzi che saranno effettivamente disponibili a seguito dell'approvazione

del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);

- 5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi allegati, per eventuali proposte di modifica, alla Regione Emilia-Romagna, in adempimento agli obblighi derivanti dalla legge regionale 7/2004 art. 3 comma 3;
- 6) di disporre altresì di dare comunicazione della sospensione della efficacia delle delle norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 tramite il sito web della Provincia di Modena, con l'indicazione delle modalità di accesso alla documentazione oggetto del presente atto;
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A seguito di illustrazione da parte del Consigliere delegato Reggianini, e con l'intervento del Consigliere Benatti, il Presidente pone ai voti la presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI n. 10
FAVOREVOLI n. 10

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, e ne proclama l'esito: approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Segretario Generale
DORIANA SACCHETTI

ALLEGATO 1

Norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000 di competenza della Provincia di Modena (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente

SIC-ZPS,IT4040004 Sassoguidano, Gaiato	Art.3 Art. 7.2 lett b)
SIC-ZPS,IT4040005 Alpesigola, Sasso Tignoso, Monte Cantiere	Art.3 Art. 7.2 lett. a) c) Art. 8.2
SIC-IT4040006 Poggio Bianco Dragone	Art.3
SIC-IT4040007 Salse di Nirano	Art.3 Art. 7.3
SIC-ZPS,IT4040009 Manzolino	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4
SIC-ZPS,IT4040010 Torrazzuolo	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6
SIC-ZPS,IT4040011 Cassa di espansione del fiume Panaro	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4
SIC-IT4040012 Colombarone	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5
SIC-IT4040013 Faeto, Varana, Torrente Fossa	Art.3
ZPS-IT4040014 Valli Mirandolesi	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3

	Art. 3.4
	Art. 3.5
	Art. 3.6
ZPS-IT4040015 Valle di Gruppo	Art. 7
	Art. 3
ZPS-IT4040016 Siepi e canali Resega Foresto	Art. 7
	Art. 3
ZPS-IT4040017 Valle delle Bruciate e Tresinaro	Art. 7
	Art. 3
ZPS-IT4040018 Le Melegghine	Art. 7
	Art. 3.1
	Art. 3.3
	Art. 3.4
	Art. 3.5
	Art. 3.6

Norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione di competenza della Provincia di Modena da sospendere temporaneamente (approvate con atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014)

SIC-ZPS - IT4040001	Art.3
“Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano”	
	Art. 4.4
	Art. 7 comma 3 lett. a) b) d)

Norme regolamentari contenute nel Piano di Gestione del sito SIC-ZPS,IT4040001 “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano” (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI

- Per la tutela degli habitat 3140 e 3150 si applicano le seguenti misure:
 - o divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall’habitat;
 - o l’Ente gestore si attiva al fine di individuare e attivare incentivi per la realizzazione e il mantenimento di protezioni che limitino l’accesso degli ungulati selvatici e domestici alle aree umide individuate in cartografia;
 - per la tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole identificate dall’Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario sono incentivate le attività di seguito descritte:
 - o l’impiego della barra d’involto o altri strumenti idonei durante le operazioni agricole;
 - o le operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
 - o lo sfalcio per parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (marzo-luglio), nei prati identificati come aree idonee alla nidificazione delle specie tipiche dei prati-pascoli (es. Tottavilla);

- lo spandimento dei liquami nelle aree individuate come ordinarie o non vulnerabili dalla “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione”, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°40 del 12/03/2008, sarà oggetto di aiuto, a discrezione dell'Ente Gestore, se effettuato solo dopo il 1 agosto e al massimo fino al 30 aprile secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- è vietata la messa a coltura a seminativo dei prati stabili da fieno (arrenatereti) mediante tecniche di aratura che alteri la compagine floristica del cotico erboso;
- è vietato lo stazionamento prolungato delle greggi in prossimità delle zone umide;
- è attuato il monitoraggio dell'evoluzione dell'habitat e del chimismo delle acque delle zone umide per valutare la possibilità di limitare nello spazio e/o nel tempo il pascolo nelle zone di maggiore pregio;
- è vietato l'uso dei fitofarmaci in prossimità delle zone umide (almeno 10 m);
- è obbligatorio fare esclusivo uso delle piste e strade forestali esistenti per il raggiungimento mediante mezzo motorizzato dei luoghi di raccolta dei prodotti del sottobosco o dei mirtili o per lo stazionamento del bestiame in alpeggio;
- è vietato il drenaggio completo degli scorrimenti superficiali nella realizzazione di captazioni, anche a carattere temporaneo, per i punti di abbeverata del bestiame.

Inoltre, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (MGC), sono vietati:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da scarpate inerbite; sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area e regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione del Sito Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/34/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del Sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L:R. n. 6/05.

In ottemperanza alle MGC, inoltre, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno ed eseguire pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente.

Quanto indicato sopra deve essere garantito su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o di indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi gli oliveti, i vigneti, il pascolo permanente e le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto, comunque, obbligo di sfalcio e/o lavorazione del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, per due o più anni, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve le prescrizioni della competente autorità di gestione.

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

- vanno conservati i prati presenti all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e i pascoli e le aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

- divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi già presenti quali sentieri, piste forestali, tratturi;
- divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio) e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo; per favorire l'attuazione della presente Misura l'Ente definirà apposite incentivazioni o degli idonei indennizzi;
- divieto di transito motorizzato con terreno bagnato in prossimità delle zone umide al fine di non creare solchi sul terreno che possono favorire il drenaggio o causare fenomeni erosivi a carico delle sponde.

REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

- è ammesso il mantenimento dei pascoli estensivi, tramite attività di allevamento allo stato semi-brado di ovini, bovini ed equini, con l'eccezione delle aree individuate nella cartografia specifica del Sito. L'eventuale contributo previsto dal PSR per il mantenimento dei pascoli deve essere finalizzato alla conservazione delle aree identificate dalla Carta delle zone ad elevata valenza naturalistica.

Norme Regolamentari contenute nelle Misure di Conservazione e nel Piano di Gestione del sito SIC-ZPS IT4040002 "Monte Rondinaio, Monte Giovo" (approvate con atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014) da sospendere temporaneamente

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI

1. Per la tutela degli habitat 3140 e 3150 si applicano le seguenti misure:

- a) divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall'habitat;
 - b) l'Ente gestore si attiva al fine di individuare e attivare incentivi per la realizzazione e il mantenimento di protezioni che limitino l'accesso degli ungulati selvatici e domestici alle aree umide individuate in cartografia;
2. per la tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario sono incentivate le attività di seguito descritte:
- a) l'impiego della barra d'involto o altri strumenti idonei durante le operazioni agricole;
 - b) le operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
 - c) lo sfalcio per parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (marzo-luglio), nei prati identificati come aree idonee alla nidificazione delle specie tipiche dei prati-pascoli (es. Tottavilla);
3. è vietata la conversione dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso;
4. il pascolo in prossimità delle zone umide è consentito, fatta salva la possibilità per l'ente gestore di limitare, mediante provvedimento motivato, lo stazionamento delle greggi nelle zone di maggiore pregio come dalla allegata carta del valore ambientale;
5. è vietato l'uso dei fitofarmaci in prossimità delle zone umide (almeno 10 m);
6. è obbligatorio fare esclusivo uso delle piste e strade forestali esistenti per il raggiungimento mediante mezzo motorizzato dei luoghi di raccolta dei prodotti del sottobosco o dei mirtilli o per lo stazionamento del bestiame in alpeggio;
7. è vietato il drenaggio completo degli scorrimenti superficiali nella realizzazione di captazioni, anche a carattere temporaneo, per i punti di abbeverata del bestiame.

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

- d) vanno conservati i prati presenti all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e i pascoli e le aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

- a. divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi già presenti quali sentieri, piste forestali, tratturi;
- b. divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio) e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo;
- d. divieto di transito motorizzato con terreno bagnato in prossimità delle zone umide al fine di non creare solchi sul terreno che possono favorire il drenaggio o causare fenomeni erosivi a carico delle sponde;

REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

Negli habitat di interesse comunitario prioritari è vietata la realizzazione di:

- 1. recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;

Norme Regolamentari contenute nelle Misure di Conservazione e nel Piano di Gestione del sito SIC-ZPS,IT4040011 “Casse di espansione del Secchia” (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI:

1. l'Ente gestore individua e attiva incentivi per la tutela dell'habitat delle zone umide attraverso la realizzazione e il mantenimento di protezioni per limitare l'accesso degli ungulati selvatici alle aree umide del Sito;
2. è obbligatoria la tutela di eventuali covate e nidiate, identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario, previa erogazione di specifici indennizzi ai titolari delle aziende agricole che eseguono i seguenti interventi:
 - a) impiego della barra d'involto o altri strumenti idonei alle operazioni agricole;
 - b) operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
3. lo spandimento dei liquami potrà essere effettuato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nelle aree individuate come ordinarie o non vulnerabili dalla “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione”, approvata con Delibera del. Consiglio Provinciale n° 40 del 12/03/2008,;

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FORESTALI:

1. è vietata l'attività di rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e al ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone, in accordo con l'Ente gestore;

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

- a) divieto di pascolo;
- b) eventuale posticipo dello sfalcio ,sulla base di comprovate esigenze conservative di specie tutelate dichiarate dall'Ente , in seguito alla stipula di accordi con gli agricoltori e con la previsione di indennizzi e/o incentivi;

REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

- 1 Nelle “Zone di particolare pregio ambientale”, individuate nella “Carta del valore ambientale” allegata alle presenti Misure di Conservazione, valgono i seguenti divieti:
 - b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;

Norme Regolamentari contenute nelle Misure di Conservazione del sito SIC-ZPS,IT4040003 “Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea” (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI:

1. per la regolamentazione delle attività agropastorali vale quanto previsto dalle vigenti PMPF. E' necessario, invece, fare riferimento al Regolamento del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;

latina e alle NTA del Piano Territoriale del Parco (Piano stralcio del PTCP provinciale) nel caso in cui prevedano misure più restrittive;

2. è promosso il mantenimento dei prati stabili, preve opportune incentivazioni e compensazioni.



Provincia
di Modena

Verbale n. 42 del 18/05/2015

Oggetto: MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 42 del 18/05/2015 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/05/2015

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 42 del 18/05/2015

Oggetto: MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE NORME REGOLAMENTARI RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 42 del 18/05/2015 è divenuta esecutiva in data 29/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
SACCHETTI DORIANA

Originale firmato digitalmente